



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 175 del 23 settembre 2024

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

NERI

***MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998 N.53
(ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO IN
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989 N.183) E SUCCESSIVE
MODIFICHE IN MATERIA DI RIATTRIBUZIONE DELLA DELEGA E DELLE
FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO
CON FINALITA' TURISTICA - RICREATIVA ALLA REGIONE LAZIO***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: XI – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto
Il Capogruppo

PROPOSTA DI LEGGE

“MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998 N.53 (*ORGANIZZAZIONE REGIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989 N.183*) E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI *RIATTRIBUZIONE DELLA DELEGA E DELLE FUNZIONI PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO CON FINALITA' TURISTICA – RICREATIVA* ALLA REGIONE LAZIO”

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

NAZZARENO NERI

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 23/09/2024 12:52:46



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto
Il Capogruppo

Art. 1

(Modifica all'art. 10 della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53 concernente l'organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge regionale 18 maggio 1989 n. 183)

1. Alla legge Regionale 11 dicembre 1998 n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge regionale 18 maggio 1989 n. 183) e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 10, la lettera a, 2-bis (*inserito dall'art. 17, comma 27, lettera b) della legge regionale 14 agosto 2017 n. 9*) è abrogata;

b) al comma 1 dell'art. 10, alla lettera a, 2-quater (inserito dall'art. 7, comma 7, lettera c), numero 1) della legge 27 febbraio 2020 n. 1 e poi modificato dall'art. 15, comma 3 della legge regionale 23 novembre 2020 n. 16) è abrogato il seguente periodo: *“il rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, ivi compresi i porti turistici, gli approdi turistici ed i punti di ormeggio, fatte salve le concessioni riservate allo Stato ai sensi della normativa vigente, nonché le funzioni e i compiti amministrativi delegati ai comuni relativi alle aree del demanio marittimo per finalità turistico e ricreative, il rilascio delle concessioni per finalità turistico-ricreative avviene nel rispetto di quanto stabilito dal PUA regionale e dai PUA comunali”*.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto
Il Capogruppo

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2015 n. 8 concernente l'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative nonché l'organizzazione del sistema turistico laziale)

1. Alla legge Regionale 26 giugno 2015 n. 8 (Disposizioni relative all'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1, lettera b) dell'art. 2 (modifiche all'art. 47 della legge regionale 13/2007) della legge regionale 26 giugno 2015 n.8, è abrogato;
- b) il comma 2 dell'art. 3 (modifiche all'art. 52 e inserimento dell'art. 52-bis nella l.r. 13/2007) della legge regionale 26 giugno 2015 n.8, è abrogato;
- c) l'art. 4 (sostituzione dell'art. 53 della l.r. 13/2007) della legge regionale 26 giugno 2015 n.8, è abrogato;
- d) l'art.5 (inserimento dell'art. 53-bis nella l.r. 13/2007) della legge regionale 26 giugno 2015 n.8, è abrogato.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto
Il Capogruppo

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999 n, 14 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)

1. Alla legge Regionale 6 agosto 1999 n, 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 129 (Funzioni e compiti della Regione) è inserita la lettera d) con il seguente testo: "*il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995*".



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto
Il Capogruppo

Art. 4

(Clausola di non onerosità)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale poiché tratta disposizioni esclusivamente a carattere ordinamentale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto
Il Capogruppo

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge regionale ha come fine la riattribuzione alla Regione Lazio della delega e delle funzioni per la gestione del demanio marittimo con finalità turistica-ricreativa.

Attualmente le funzioni relative alla delega regionale nella materia turistica-ricreativa sono svolte dai Comuni costieri in seguito al decentramento disposto dalle leggi regionali n. 1/2020 e n. 8/2022.

Tale situazione impedisce alla Regione Lazio: 1) di essere l'unico interlocutore in sede di confronto e trattazione della gestione del demanio marittimo con finalità turistica-ricreativa in sede di Conferenza stato-regione; 2) di portare all'attenzione del Governo le esigenze e le problematiche in materia di gestione del demanio marittimo costituito dai 364 km di costa.

La presente proposta di legge regionale si propone, dunque, di accentrare i poteri e le funzioni in materia di gestione del demanio marittimo con finalità turistica-ricreativa alla sola Regione Lazio e di uscire dalla "palude" delle diverse discipline tante quante sono i Comuni costieri e avere, conseguentemente, una sola disciplina evitando così problemi interpretativi.

La proposta di legge regionale è composta da n. 5 (cinque) articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione di norme riguardanti le funzioni attribuite ai Comuni dall'art. 10, comma 1, lettera a), 2-bis) e parte della lettera 2-quater) della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 53.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione di norme riguardanti la legge regionale 26 giugno 2015 n. 8 riguardanti concernente l'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative nonché l'organizzazione del sistema turistico laziale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Gruppo Misto
Il Capogruppo

L'articolo 3 dispone la reintroduzione della norma dispositiva con la quale vengono riattribuite alla Regione Lazio la delega e le funzioni per la gestione del demanio marittimo con finalità turistica-ricreativa.

L'articolo 4 dispone che dall'attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale poiché tratta disposizioni esclusivamente a carattere ordinamentale.

L'articolo 5 dispone che l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.